

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione  Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. N°10 – EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;

VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 10.11.2015 dal Dott. MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Regalbuto, nell'area di proprietà privata ubicata in Via E. Mattei snc (in catasto al Fg.n.62, part.n.1105), sono state realizzate, le opere abusive appresso descritte:

- Esecuzione di opere di contenimento delimitanti un area di proprietà privata pertinente ad un immobile preesistente sito in Via E. Mattei snc., consistenti nello specifico nella realizzazione di due muri di contenimento in c.c.a. presentanti una lunghezza di m.20,40 con altezza di m.1,40 circa per il tratto posto a monte, e di m.27,30 con altezza di m.1,80 (parete esterna), per il tratto posto a valle.
- CONSIDERATO:
- che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [REDACTED], nato ad [REDACTED] e residente in Regalbuto in [REDACTED], e che responsabile dei lavori edili abusivi risulta essere la Ditta: [REDACTED] nato a Regalbuto il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- che il Comune di Regalbuto è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e che pertanto, la Ditta proprietaria ed esecutore interessata, era tenuta a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna specifica autorizzazione per le opere su menzionate è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto soggetto interessato, proprietario e responsabile dei lavori edili abusivamente eseguiti, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N. 101800 Enna 20 NOV. 2015

